



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Ravenna, 22/11/2016

(S.I. 1529/IV)

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ispettorato Generale di Finanza
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Settore IV
Via Boncompagni, 30
00187 ROMA
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo**

Segretariato Generale
Servizio Ispettivo – Servizio III
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA
mbac-sg.servizio3@mailcert.beniculturali.it

**Direzione Generale Archeologia Belle Arti
Paesaggio**

Servizio 1
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA
mbac-dg-abap.servizio1@mailcert.beniculturali.it

**Procura Regionale della Corte dei Conti presso
la Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna**

Piazza VIII Agosto, 26
40126 BOLOGNA
emilaromagna.procura@corteconticert.it

**Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti per l'Emilia Romagna**

Piazza VIII Agosto, 26
40126 BOLOGNA
emilaromagna.controllo@corteconticert.it

Ragioneria Territoriale dello Stato di Ravenna

Via Rondinelli, 6
48121 RAVENNA
rts-ra.rgs@pec.mef.gov.it

*Prot. N. 5148 Allegati 1 file
Class. 10.13.04/6*

*Risposta al Foglio del
N.s. prot. Entr. N. del*



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Oggetto: Verifica amministrativo-contabile effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nel marzo 2016, con particolare riferimento all'elenco delle osservazioni allegate alla nota ministeriale 5 agosto 2016 n. 66238 (prot. int. n. 1818 del 31 agosto 2016).

Riscontro

Preso visione della Relazione redatta dal Dirigente Ispettore Dott. Tiziana Sancricca in esito alla verifica amministrativo-contabile svolta presso l'intestata Soprintendenza, si procede a dare riscontro alle osservazioni ed irregolarità rilevate - seguendo l'elenco dei rilievi allegato alla nota ministeriale 66238/2016 – indicando le iniziative correttive ritenute opportune; si allegano i relativi provvedimenti precisando che ogni nota, decreto, determina, ecc., citati nel presente atto e non allegati potranno essere richiesti in copia.

1. Irregolare previsione nel contratto accessorio al provvedimento di conferimento di incarico di Soprintendente della corresponsione in via anticipata della retribuzione di risultato e per la fissazione di un importo minimo.

Il rilievo riportato concerne il contenuto di clausole contrattuali predisposte da un altro Istituto ministeriale. Si provvederà a comunicare il riportato rilievo alle parti interessate e precisamente la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, ora Segretariato Regionale MiBACT per l'Emilia Romagna, e al Soprintendente interessato.

* * *

2. Illegittimità della procedura di concessione di alloggi di servizio e casierato, in particolare:

a) mancata definizione di criteri di assegnazione dell'alloggio di servizio –



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Per l'alloggio riservato al Soprintendente (immobile adiacente alla Soprintendenza) non è presente un disciplinare contenente la definizione dei criteri per la sua assegnazione, trattandosi di locali destinati alla dimora del Dirigente *pro tempore* assegnato alla direzione della Soprintendenza ravennate, ai sensi dell' art. 11 della Legge n.352/1997.

Con Determina Dirigenziale n. 11/2016 (Disciplina uso alloggi di servizio) (Allegato 2.1) sono stati individuati i criteri per la determinazione dell'importo del canone e i criteri per la corresponsione dei costi relativi alle utenze (luce, acqua, gas) a perfezionamento di quanto disposto con la Determinazione dirigenziale n. 8/2015 (canone alloggio di servizio).

b) assegnazione dell'alloggio di servizio alla Soprintendente con decreti regionali carenti sotto il profilo della durata e del contenuto giuridico e mancata previsione dell'aggiornamento del canone sulla base dell'indice Istat –

Il rilievo riportato concerne il contenuto di clausole contrattuali predisposte da un altro Istituto ministeriale. Si provvederà a comunicare il riportato rilievo alle parti interessate e precisamente la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, ora Segretariato Regionale MiBACT per l'Emilia Romagna, e al Soprintendente interessato.

c) riconoscimento delle spese di utenza da parte della Soprintendente per quote inferiori a quelle spettanti –

Dalla lettura della Relazione dell'Ispettore emergerebbe l'irregolarità nella determinazione delle quote di consumo delle utenze che l'ufficio aveva predisposto negli anni precedenti avendo considerato per il calcolo del pagamento la quota di superficie utilizzata dal Soprintendente e non l'intera superficie dell'immobile, stante l'assenza di contatori separati. L'Ufficio ha trasmesso al Soprintendente interessato, con nota del 21.10.2016, prot. 3858, il prospetto rettificato, per gli importi dovuti per i locali utilizzati (Allegato 2.2).

d) necessità di predisporre un atto contrattuale a corredo della determina di concessione di alloggio di servizio –

La Relazione Ispettiva riporta dell'avvenuta richiesta, da parte dell'attuale Soprintendente, della formale concessione dell'alloggio di servizio al Segretario Regionale/Commissione regionale per il patrimonio culturale, nel rispetto dell'art. 106 D. Lgs. 41/2004 e dell'art. 39 lett. m) DPCM n. 171/2014 che non ha avuto esito in attesa dell' emanazione di linee guida in tale materia da parte del Segretariato Generale.

Si osserva che in seguito all'entrata in vigore del DM 23 gennaio 2016 n. 44, spetta ora alla Soprintendenza la competenza a concedere l'uso dei beni culturali in consegna, con la conseguenza che la sottoscrizione "*di un vero atto contrattuale con tutte le sue clausole tipiche*" sollecitata dal



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Dirigente Ispettore, vedrebbe la partecipazione del Soprintendente oltre che come sottoscrittore della direttiva regolante l'utilizzo dell'alloggio anche nella duplice e contestuale veste di soggetto contraente: concedente l'uso dell'immobile da un lato e soggetto ricevente l'uso dello stesso bene dall'altro. In attesa delle superiori determinazioni, si è proceduto ad una regolare presa in consegna dell'alloggio da parte del Soprintendente, con canone e utenze regolarmente corrisposti secondo i criteri di cui alla citata Determinazione Dirigenziale 11/2016.

e) non corretta liquidazione del pagamento delle utenze per gli alloggi concessi per il servizio di casierato e rilascio di alloggio di servizio, oltre la scadenza prevista -

Con riferimento alla *liquidazione del pagamento delle utenze* per gli alloggi di servizio destinati ai custodi casieri, la Relazione Ispettiva evidenzia che vi sono due alloggi regolarmente assegnati, rispettivamente nel 2009 al signor Mocerino e nel 2010 alla signora Rossi.

Il Regolamento disciplinare per Mocerino prevede che *“L'Amministrazione provvederà alle spese di fornitura delle utenze restando a carico dell'assegnatario dell'alloggio il pagamento di Euro 50,00 (cinquanta/00) quale contributo mensile ritenuto congruo dall'Amministrazione”* e per Rossi è prevista la medesima clausola ma un diverso importo *“... di Euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo annuo”*, considerate le minori dimensioni del suo alloggio.

I pagamenti di tali oneri sono avvenuti da parte di entrambi i casieri con cadenza annuale ma il signor Mocerino ha provveduto al pagamento dell'importo previsto nel Regolamento fino all'anno 2012 (compreso).

In data 11.12.2012 è stata emanata la Circolare n.17/2012 della Direzione Regionale Emilia Romagna, nella quale è prevista la gratuità delle utenze fino ad un determinato consumo oltre il quale il custode casiere deve provvedere al relativo pagamento. Poiché gli alloggi erano collegati agli impianti generali della Soprintendenza, nel 2013, verificando le reali condizioni di tutti gli impianti di luce, acqua e gas esistenti, si è constatato che non sussisteva la possibilità tecnica di installare, per ogni alloggio e per ogni utenza, un contatore di sottrazione differenziale. La signora Rossi ha effettuato il pagamento di Euro 500,00/anno anche per il 2013 e il 2014 (ha rilasciato l'alloggio a fine febbraio 2015), mentre il signor Mocerino non ha provveduto a corrispondere alcunché.

Poiché la disposizione contenuta nel regolamento del 2009 in merito alla forfetizzazione del rimborso dei costi delle utenze non si ritiene essere stata superata dalla Circolare 17/2012 della Direzione Regionale Emilia Romagna, la Soprintendenza ha richiesto al signor Mocerino la quota prevista nel regolamento del 2009 con nota del 17.01.2014 prot.n. 782 (per l'anno 2013) e con nota del 15.06.2015 prot.n. 3752 (per il 2013 e 2014) senza ricevere dal dipendente alcun riscontro; al momento del rilascio dell'alloggio, nel verbale di riconsegna del 05.10.2015 (sottoscritto anche da Mocerino) è evidenziato che *“Resta da corrispondere l'importo mensile delle spese accessorie*



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

previsto nella convenzione del 16.02.2009, per l'anno 2013, 2014 e 2015'. Con nota del 04.11.2016 prot.n 4419 questa Soprintendenza ha nuovamente diffidato il sig. Mocerino al pagamento delle quote a lui spettanti (Allegato 2.3).

Per quanto concerne la regolarizzazione dell'uso dell'alloggio per i mesi aprile – ottobre 2015, ossia nel periodo intercorrente tra la cessazione del servizio di casierato e l'effettiva restituzione dell'alloggio, trattandosi di immobile ora in consegna al Polo Museale dell'Emilia Romagna a seguito della riforma DPCM 171/2014, per quanto di competenza, si è provveduto a comunicare al nuovo Istituto il rilievo in questione come da nota 04.11.2016 del prot. n. 4420 (Allegato 2.4).

Si ritiene opportuno evidenziare che, sebbene il signor Mocerino si fosse impegnato alla riconsegna dell'immobile per la data 31 marzo 2015, come specificato anche nella lettera del suo legale del 27.03.2015, solo grazie a un costante impegno da parte di questa Soprintendenza si è riusciti ad ottenere la restituzione spontanea dei locali (liberi da persone e cose e ritinteggiati) in data 05.10.2015, scongiurando l'avvio di una procedura esecutiva forzosa.

* * *

3. Indebita erogazione di compensi accessori al personale, nello specifico:

a) omessa dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti locali relativi all'anno 2013 –

Il progetto locale 2013 è stato siglato a livello nazionale con l'”ACCORDO PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI ED AMMINISTRATIVI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE ALL'UTENZA – ANNO 2013” in data 19 novembre 2013 (allegato alla Circ. 432 del 20 novembre 2013 della D.G. OAGIP) e, in data 6 dicembre 2013, in sede decentrata locale, sono state concordate le modalità per l'erogazione del compenso ai dipendenti della Soprintendenza verificata. All'epoca, alla Soprintendenza era ancora assegnato il personale addetto alla vigilanza per i sette siti monumentali presenti in Ravenna e Ferrara, poi trasferiti al Polo Museale dell'Emilia Romagna con la riforma organizzativa di cui al DPCM n. 171/2014. Il progetto locale prevedeva sia gli obiettivi da raggiungere sia i coefficienti da applicare per la liquidazione del compenso, diversificati per il personale addetto alla vigilanza dei siti monumentali ed il personale addetto all'attività amministrativa della Soprintendenza, per brevità tra “Area Vigilanza” e “Area Ufficio”.

In particolare, il progetto locale stabiliva che per il coefficiente relativo al raggiungimento degli obiettivi “*La verifica si basa sulle Relazioni redatte dai coordinatori ufficio tutela (Arch. Agostinelli), degli archivi (dott.ssa Nicoletta Urbini) dell'ufficio amministrativo e personale (dott.ssa Maria Margherita) per le rispettive aree di competenza*” mentre, l'art. 4) dell'Accordo



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

nazionale del 19 novembre 2013 prescriveva che *“Il compenso sarà erogato sulla base di una relazione redatta, in linea con la normativa vigente, dai Capi di Istituto in ordine alla verifica e valutazione dei risultati conseguiti nei servizi resi all’utenza relativamente agli obiettivi prefissati. Detta relazione dovrà essere allegata alla documentazione relativa alla liquidazione delle competenze”*.

Sono state consegnate al Dirigente Ispettore MEF le tre relazioni redatte dai coordinatori – arch. Agostinelli, dott.ssa Urbini e dott.ssa Margherita - nelle quali ciascuno riporta numeri e considerazioni in riferimento al raggiungimento degli obiettivi individuati dal progetto. La relazione redatta dal Capo d’Istituto - riepilogativa dei singoli obiettivi prefissati, del loro raggiungimento e della possibilità di procedere al pagamento del compenso al personale - è presente agli atti dell’ufficio ma risulta priva della firma autografa del Dirigente. Nonostante tale mancanza, la relazione è stata consegnata all’Ispettore MEF.

Si ritiene pertanto che la verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi sia stata effettuata e dimostrata attraverso le molteplici relazioni sopra citate e che l’irregolarità consista nel non risultare agli atti d’Ufficio la relazione del Capo d’Istituto regolarmente sottoscritta.

Tale fattispecie costituisce un’irregolarità che l’ufficio dovrà e potrà evitare di ripetere ponendo innanzitutto maggiore attenzione sia nella fase di emanazione dei documenti (sottoscrizione di un numero sufficiente di copie da inviare agli organi competenti per il pagamento e una copia da conservare in archivio) sia prevedendo un maggior controllo nella successiva fase di archiviazione (verificando che ogni documento oltre ad essere integro sia anche debitamente sottoscritto dal Dirigente *pro tempore*). Inoltre, l’affermarsi dell’uso della firma digitale e della trasmissione telematica di atti e documenti, specie in materia di pagamenti, dovrebbe rendere decisamente meno probabile il ripetersi di tale irregolarità.

b) erogazione di incentivi alla progettazione al di sopra dei limiti consentiti negli anni 2012 e 2014 –

L’art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs 163 del 2006 ha elevato da 1,5% al 2% la quota degli incentivi da erogare al personale interno all’Amministrazione.

Il precedente regolamento MiBACT in materia di ripartizione dell’incentivo risaliva D.M. 364 del 31/07/2001 e regolamentava l’incentivo ai sensi del vecchio codice degli appalti Legge 109/1994.

Dopo oltre 5 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 163/2006, in assenza di un nuovo regolamento ministeriale, diverse Direzioni Regionali MiBACT hanno provveduto ad emanare disposizioni per l’erogazione del suddetto incentivo: la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, con circolare n.5 del 02/03/2012, ha previsto di continuare ad accantonare le risorse dell’incentivo nella misura del 2% in attesa di indicazioni ministeriali.



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Con D.M. 161 del 3 ottobre 2013, entrato in vigore il 14 febbraio 2014, il MiBACT ha finalmente emesso il “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Soprintendenza ha effettivamente anticipato la corresponsione dell’incentivo, ma solo per l’anno 2012 e per la somma di € 612,90 (importo lordo liquidato ai dipendenti comprensivo del 32,7% di oneri Amministrazione) corrispondente al 0,5% (differenza fra il 2% e l’1,5%).

Tutti gli altri incentivi, compresi quelli dell’anno 2014, sono stati regolarmente liquidati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 161/2013.

c) partecipazione alla ripartizione del predetto incentivo di alcuni dipendenti dell’ufficio amministrativo in carenza dei corretti presupposti collaborativi -

Il personale amministrativo che ha partecipato alla ripartizione dell’incentivo è sempre stato collaboratore del R.U.P, ed ha assorbito una parte della quota spettante al R.U.P.; è stata sempre prerogativa del R.U.P proporre la ripartizione dell’incentivo al Dirigente.

Il R.U.P. è quindi sempre stato nella posizione di poter valutare esattamente la collaborazione dei dipendenti dell’ufficio amministrativo, per cui si ritiene non possa esserci stata “*carenza dei corretti presupposti collaborativi*”.

Per la ripartizione dei prossimi incentivi si formalizzeranno tutti gli incarichi così come previsto dall’art. 4 comma 4 del D.M. 161/2013 del MiBACT.

* * *

4. Inosservanza della normativa in materia di affidamento di incarichi di collaborazione esterna:

a) omessa comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati ai fini dell’Anagrafe delle prestazioni -

In tema di incarichi extraistituzionali autorizzati ai dipendenti, il Dirigente Ispettore riporta che è stato possibile riscontrare il regolare invio delle comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica (tramite dell’applicativo Perla.Pa) e, al successivo punto 5.1, anche per le c.d. prestazioni in conto terzi, è stata riscontrata la medesima regolarità.

Il rilievo segnalato è quindi riferibile all’inserimento dei dati relativi all’anagrafe dei consulenti/collaboratori esterni, là dove il Dirigente Ispettore cita: “Nulla è stato riferito riguardo agli anni 2012-2013”.

In proposito si segnala che, a seguito della riforma ministeriale di cui al DPCM 171/2014 che ha modificato competenze e ambiti territoriali delle Soprintendenze, nell’applicativo Perla.Pa è



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

stato scollegato il nominativo del precedente Dirigente Responsabile del Procedimento *consulenti*, e l'accreditamento del nuovo Dirigente Responsabile non consentiva l'invio telematico dei dati per il 2014 – invio risolto successivamente dietro suggerimento del suddetto Dirigente Ispettore – e, soprattutto, non consentiva la visualizzazione degli inserimenti effettuati nel suddetto applicativo negli anni precedenti al 2014.

Questa Amministrazione riconosce quindi di non aver conservato “memoria cartacea” di quanto eventualmente inserito dai funzionari (ora in quiescenza) stampando e archiviando i report degli inserimenti per gli anni interessati dal rilievo 2012/2013.

Si conferma, per il futuro, l'aggiornamento sull'applicativo Perla.Pa degli incarichi extraistituzionali/prestazioni in conto terzi dei dipendenti, nonché dei dati relativi ai consulenti/collaboratori esterni, questi ultimi ora comunque pubblicati anche sul sito *web* della Soprintendenza, al *link* Amministrazione Trasparente.

b) autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno per un importo superiore a quello consentito per le prestazioni occasionali -

Con riferimento agli incarichi esterni autorizzati dall'Amministrazione ai dipendenti dell'Istituto, viene sollevato un unico rilievo afferente l'attività di docenza dell'Arch. Marco Musmeci presso l'Università della Repubblica di San Marino per l'anno accademico 2011/2012 in quanto il compenso lordo previsto nel contratto è eccedente l'importo di Euro 5.000,00 (quale asserito limite annuo per le cd. prestazioni occasionali) e, per la precisione, dedotta la ritenuta applicata dello Stato estero, pari alla somma di Euro 5.680,00 (importo da assoggettare alla tassazione italiana).

Il rilievo si ritiene non essere fondato. Si osserva, infatti che, in assenza di una normativa che specifichi gli importi massimi pagabili per gli incarichi occasionali esterni dei dipendenti pubblici, nonché l'assenza di limiti di carattere economico nelle molteplici circolari ministeriali disciplinanti l'argomento, non sia corretto e pertinente invocare l'applicazione dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. 376/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Basti infatti considerare che la stessa prestazione occasionale extraistituzionale - autorizzabile in presenza degli altri presupposti richiesti - può avere corrispettivi diversi per ragioni e valutazioni rimesse unicamente al committente esterno. In altri termini, la medesima attività di docenza può venire remunerata con importi variabili da Università a Università ovvero da docente a docente. Ritenere che l'arch. Musmeci potesse essere autorizzato a svolgere l'incarico esterno di docente a contratto solo per un'Università che gli assegnasse una somma lorda inferiore a 5.000,00 pare quindi essere limitativo e non giustificabile.

Infine, si ricorda che il Legislatore ha escluso dall'obbligo di autorizzazione gli incarichi retribuiti esterni derivanti *da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica*



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (art. 53, comma 6, lett. f-bis) D.Lgs. n.165/2001 come modificato dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013 n. 125).

Pertanto, dal 2013, lo svolgimento di incarichi esterni di docenza retribuiti non necessita della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

c) affidamento in via diretta di incarichi a professionisti, senza il preventivo espletamento di una procedura di gara negoziata -

Nell'ambito del paragrafo 6. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E AFFIDAMENTI DI INCARICHI ESTERNI, viene rilevata un'irregolarità negli affidamenti diretti a soggetti esterni per carenza di procedura negoziata e precisamente per l'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto l'attività di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza assegnati ai seguenti professionisti:

Data	Nominativo	Oggetto incarico	Importo
2014	Geom. D'Orio	<i>Coordinamento sicurezza</i>	4.760,00
2015	Arch. Deganutti	<i>Coordinamento sicurezza</i>	5.696,00
2015	Ing. Montalto	<i>Progettazione e Direzione Lavori</i>	9.000,00

Pur ritenendo che nell'ambito degli affidamenti diretti sia sempre corretto ed opportuno - per qualunque tipologia di incarico e di importo - esperire la preventiva consultazione di una pluralità di soggetti, occorre evidenziare che nei casi sopra segnalati dal Dirigente Ispettore la Soprintendenza non aveva l'obbligo di attivare tale procedura in considerazione del contenuto ammontare del compenso/corrispettivo previsto nei tre contratti. Tale convincimento si ricava dalla lettura delle disposizioni contenute negli artt. 91, co.2, e 125, co. 10 e 11 del Codice Appalti D.Lgs.163/2006, in combinato disposto con gli artt. 252, co. 2, e 267 del Regolamento DPR 207/2010.

Dalle norme riportate, se da un lato si può rilevare un difetto di coordinamento tra l'importo di cui al primo periodo dell'art. 125, co.11 (Euro 40.000,00) e l'art. 267, co. 10 (Euro 20.000,00) in ordine al quale è intervenuta l'AVCP con il parere del 16 novembre 2011 citato dall'Ispettore, dall'altro lato si deduce che l'esiguità degli importi sopra evidenziati (compresi tra Euro 4.760,00 e Euro 9.000,00) comportava la possibilità di affidamento diretto dell'incarico a tutti e tre i professionisti senza l'obbligo del preventivo invito rivolto ad almeno 5 soggetti.



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

In ogni caso, si evidenzia che dal 2015 la Soprintendenza, anche per importi ben al sotto dei limiti previsti dal soprarichiamato art. 125 del D. Lgs. n.163/2006, esperisce prevalentemente gare o fa richiesta di più preventivi per qualsiasi contratto di lavori e forniture.

d) conferimento di attività di collaborazione per lo svolgimento delle attività di catalogazione in mancanza dei requisiti normativi -

Sempre nell'ambito del paragrafo 6, la Relazione ispettiva contesta la "mancanza dei requisiti normativi" per il conferimento, nel dicembre 2015, di cinque incarichi inerenti la catalogazione di beni culturali e precisamente per difetto di competenza in capo alla Soprintendenza e per inosservanza dei presupposti previsti dell'art. 7 D. Lgs 165/2001.

Si evidenzia che i cinque incarichi hanno come oggetto l'inserimento delle schede di catalogazione nel programma SigecWeb, e la conseguente pubblicazione sul sito del Catalogo Generale dei Beni Culturali, della collezione di avori bizantini, medievali e moderni (circa 200 opere databili tra il V e il XIX secolo) presenti presso il Museo Nazionale di Ravenna, la cui gestione è passata dalla Soprintendenza al Polo Museale dell'Emilia Romagna nell'aprile 2015 ex DPCM 171/2014.

Per quanto concerne il lamentato difetto di competenza, si segnala che, seppur corrisponde al vero che alla data del conferimento degli incarichi (dicembre 2015) la Soprintendenza non gestiva più il Museo Nazionale di Ravenna ed i beni che esso contiene, è altrettanto vero che:

- In continuità con i precedenti, il nuovo Regolamento ministeriale di cui al DPCM 171/2014, all'art. 33 lett. a), dispone che le Soprintendenze Archeologia e le Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio "svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali;
- Con nota del 22.09.2015 prot. 22546 la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, "in accordo con la Direzione Generale Educazione e Ricerca e l'ICCD [Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione] ha previsto di destinare le risorse economiche stanziare per le attività di catalogazione a favore di progetti che abbiano a oggetto le collezioni museali" e ha invitato tutte le Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio a presentare i relativi progetti.

La SBeAP di Ravenna, con nota del 06.10.2015 prot. n. 7983, ha presentato alla propria Direzione il progetto relativo alla catalogazione (in particolare: verifica, aggiornamento ed integrazione) della collezione degli Avori presente presso il Museo Nazionale di Ravenna con una previsione di spesa pari a Euro 10.000,00; in risposta, con nota della Direzione Generale del 26.11.2015 prot. 29434, è stato assegnato a questa Soprintendenza il finanziamento di Euro 12.000,00, gravante sul Capitolo 8281 AF 2015, O/A 93 RGS.

Per quanto sopra, si ritiene che il lamentato difetto di competenza non sussista.



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Con riferimento all'inosservanza dei presupposti previsti dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, e precisamente comma 6, lett. b) e comma 6 *bis*, in primo luogo, si osserva che è lo stesso Dirigente Ispettore ad evidenziare che l'omessa dichiarazione circa l'avvenuta verifica inerente l'impossibilità di utilizzare il proprio personale in organico può essere ritenuta implicitamente effettuata dalla Direzione Generale che assegna le risorse per gli incarichi esterni. Le operazioni di schedatura ai fini della catalogazione, infatti, assegnano i relativi finanziamenti proprio ed esclusivamente per la ricompensa al compilatore della scheda ed ogni tipo di scheda ha dei costi predeterminati comprensivi delle spese sostenute e della remunerazione professionale.

In secondo luogo, una procedura di selezione per il conferimento degli incarichi è stata effettuata e precisamente:

- sono stati individuati i soggetti di cui la Soprintendenza aveva i *Curricula Vitae* riportanti una specifica formazione. Le figure professionali risultavano essere 6:
 - ✓ 4 unità già selezionati dal MiBACT per il progetto "500 giovani per la cultura"
 - ✓ 2 unità che avevano già svolto tirocini formativi presso la Soprintendenza
- è stato fissato un incontro collettivo per illustrare il contenuto della collaborazione e per la valutazione delle singole esperienze, a seguito del quale sono state individuate come idonee e disponibili 5 unità;
- si è quindi ritenuto opportuno non procedere con un'ulteriore selezione, ma affidare a tutte e 5 le unità considerate idonee l'attività di catalogazione della collazione degli avori (n. 60 schede ciascuno).

Le argomentazioni sopra riportate fanno ritenere superato il rilievo sollevato.

* * *

5. Carenze riscontrate nella gestione finanziaria a seguito di:

a) conservazione e predisposizione di documenti amministrativo contabili in modo non rispondente ai principi di trasparenza ed efficienza –

Per quanto riguarda le carenze riscontrate nella conservazione di documenti amministrativo-contabili evidenzia che le situazioni di criticità riscontrate sono in via di soluzione grazie all'automatizzazione della gestione contabile del programma Sicoge. Il suddetto programma prevede, infatti, anche di effettuare la rendicontazione contabile e documentale alla locale RTS in via telematica.

L'introduzione di tali flussi telematici tra l'Amministrazione e la Ragioneria comporta la tempestiva conoscenza della situazione relativa ai dati contabili nonché la conservazione digitale della documentazione a supporto e dimostrazione degli stessi.



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

b) mancata propedeutica apposizione del visto di regolarità della fornitura per il pagamento della fattura –

Per quanto riguarda il visto di regolarità da apporre per il pagamento delle fatture, le fatture erano firmate dal R.U.P. con la dicitura “Visto per l’esecuzione dei lavori, quantità e misure e congruità dei prezzi”.

Tale dicitura è stata ritenuta non sufficiente, per cui con nota del 08.09.2016 prot.n. 2104 (Allegato 5.1) è stata disposta l’acquisizione di un apposito timbro avente la seguente dicitura: “VISTO PER LA REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE FORNITA” (valevole per ogni tipologia di contratto/fattura) che, unitamente alla data e alla firma del R.U.P. verranno apposte sul documento contabile prima della liquidazione.

* * *

6. Lacunosa applicazione della disciplina relativa alla concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, nello specifico:

a) parziale applicazione del principio della trasparenza amministrativa nella quantificazione del contributo in conto capitale –

La Relazione Ispettiva rileva che l’ ”*apposizione del visto relativo alla “congruità dei prezzi” in sede di approvazione del computo metrico dei lavori soggetti a finanziamento*” non sarebbe sufficiente a garantire la necessaria trasparenza amministrativa in materia di quantificazione del contributo. Nel prendere atto che l’ispezione non ha riscontrato irregolarità in merito all’effettiva avvenuta verifica della congruità dei prezzi e in merito alla correttezza istruttoria per la determinazione della percentuale di contributo da proporre all’organo regionale MiBACT, si ritiene di aver superato la criticità rilevata chiedendo ai funzionari interessati di specificare “le fonti” dei prezzi unitari (Camera dei commercio, prezzari Regionali, Provinciali e Comunali, ecc..) indicati nelle singole voci dei computi metrici prodotti, giuste disposizioni della nota del 17.10.2016 prot.n. 3666 (Allegato 6.1).

Tale specificazione renderà la verifica di competenza collegata ad un riferimento certo, quindi maggiormente puntuale e trasparente.

c) mancata trasmissione all’ente locale delle convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari del contributo –

Ai sensi dell’art. 18,lett. g), del DPR 26 novembre 2007 n. 233 la Soprintendenza “*cura l’istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le*



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico” mentre, ai sensi dell’art. 17 lett. u) del citato regolamento, spetta alla Direzione Regionale la stipula degli accordi e delle convenzioni. Tali rispettive competenze sono state confermate anche nelle successive riorganizzazioni ministeriali del 2014 e 2016.

Considerato il rilievo riportato, si avrà cura di coordinarsi maggiormente con il Segretariato Regionale affinché, dopo la stipula di ogni accordo, venga fornita copia alla Soprintendenza per provvedere alla formale e puntuale trasmissione agli enti locali, salva l’ipotesi in cui abbia già provveduto il Segretariato. Si osserva, infatti, che nelle versioni più recenti degli accordi è presente l’impegno espresso del Segretariato a curare la trasmissione dell’atto al Comune interessato (ad es. art. 6 – *Pubblicità dell’atto*, Atto di Convenzione Rep. 484/2015 del 16.12.2015).

Infine, pur non essendo oggetto di rilievo, si ritiene opportuno osservare che, per la durata delle convenzioni, questo Istituto si è attenuto alle direttive dell’allora Direzione Regionale, che all’art. 5 della bozza di convenzione allegata alla lettera circolare del 22/08/2006 prot. n. 12493, indica tale durata in 10 anni.

* * *

7. Non corretto svolgimento dell’attività di gestione dei beni mobili e immobili, in particolare:

a) mancata nomina del vice-consegnatario –

L’attuale Consegretario è stato nominato con Decreto n. 41 del 29.05.2007 unitamente al *vice-consegnatario*, ovvero il sostituto per le ipotesi di assenza o impedimento temporaneo del Consegretario *ex art. 7 DPR 245/2002*. Nei successivi decreti di conferma del Consegretario (del 2012 e del 2015) il sostituto non era inserito; con decreto n. 1 del 31.08.2016 si è proceduto anche alla formale nomina del sostituto (Allegato 7.1).

Si ritiene opportuno far presente che dal 2009 ad oggi vi è stata la regolare presenza in servizio del Consegretario per cui non si è verificata l’esigenza di “*uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo*” (art. 7 DPR 245/2002).

b) dimissioni di beni in assenza della preventiva nomina dell’apposita commissione –

Presso la Soprintendenza, la “Commissione per il fuori uso” prevista dall’art. 14 DPR 254/2002 è stata più volte costituita: con Decreto n. 970 del 28/10/2003, con Decreto n. 1050 del 03.11.2005, con Decreto n. 1120 del 15.03.2007, con nota del 29.10.2010 prot.n. 15193, con nota del 20.10.2014 prot.n. 15828, e in seguito alle recenti riforme ministeriali, con nota del 09.10.2015 prot. n. 8245 e nota prot.n. 05.09.2016 prot. 1998 (Allegato 7.2).



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Nell'ultimo quinquennio sono state compiute due sole dismissioni di beni mobili: la prima, nel 2012, avente ad oggetto uno scarto di Gazzette Ufficiali; la seconda, nel 2013, avente ad oggetto due pistole e dei proiettili.

Come evidenziato nella Relazione Ispettiva, entrambe le dismissioni sono state effettuate senza il preventivo parere della "Commissione per il fuori uso". Nel primo caso, è stata la "Commissione di sorveglianza sugli archivi ed il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato" a rilasciare il parere positivo per lo scarto delle Gazzette Ufficiali, come da Verbale del 10.10.2007, parere ritenuto sufficiente in considerazione della composizione autorevole di detta Commissione (un membro interno, un membro della Prefettura e un membro dell'Archivio di Stato). Lo scarico delle Gazzette, registrato solo nel 2012, è stato comunque rendicontato alla locale Ragioneria dello Stato con esito positivo.

Nel secondo caso, la particolarità dei beni (armi da fuoco e proiettili) ed il coinvolgimento dell'Arma dei Carabinieri e della Questura di Ravenna, ha fatto ritenere che la procedura da seguire per la loro dismissione potesse prescindere dal parere della "Commissione per il Fuori uso". Anche in tal caso, infatti, la rendicontazione alla Ragioneria dello Stato è stata accettata senza rilievi.

c) irregolare dismissione di beni immobili ai fini inventariali -

Trattasi di 94 vetrine espositive all'epoca presenti nel Museo Nazionale di Ravenna che, in seguito alla loro sostituzione, si è dovuto provvedere a smaltire.

Le vetrine erano state correttamente inventariate a suo tempo come beni immobili (*ex art. 7 R.D. 827/1924*) in osservanza al "Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico" R.D. 26 agosto 1928 n. 1917, che all'art. 29 prevede che "*si considerano immobili agli effetti dell'inventario le scaffalature e i mobili contenenti le raccolte o collezioni*".

Dalla rilettura degli atti del 2008, emerge che la procedura seguita per la loro eliminazione è stata quella prevista nel citato Regolamento n. 1917/1928 e cioè la variazione in diminuzione dell'inventario dei Beni Immobili ai fini inventariali con la relativa annotazione nel mod. 15 relativo all'esercizio 2008. Tale variazione è stata regolarmente rendicontata al Ministero con nota del 14.01.2009 prot. n. 483 (Allegato 7.3) e da questi riscontrata senza rilievi con nota del 27.01.2009 prot. n. 1959 (Allegato 7.4).

Appare fuor di dubbio, peraltro, il fatto che le vetrine in questione non erano più utilizzabili tant'è vero che negli anni precedenti si era provveduto alla loro sostituzione giustificata da sopraggiunti nuovi criteri per la conservazione dei beni esposti (temperatura/areazione), da nuove tecnologie antintrusione, e soprattutto dalle nuove normative in materia di sicurezza e antincendio (tipologia di vetro e impianti di illuminazione), che avevano reso le vetrine ormai obsolete e non più idonee all'esposizione dei beni storico-artistici presso il Museo come avvenuto nei decenni



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

precedenti. Inoltre, rappresentavano un pericolo anche dal punto di vista della sicurezza antincendio in quanto, per qualità e quantità e modalità di accatastamento nei locali, costituivano un notevole carico d'incendio.

Per il successivo effettivo smaltimento, trattandosi di *beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali* si è ritenuto opportuno applicare la procedura di cui all' art.14 del D.P.R. 254/2002 (Cessione di beni): caricamento sul Registro dei Beni mobili durevoli, dismissione da detto Registro con Verbale di Messa Fuori Uso a firma dei componenti della Commissione, offerta in cessione gratuita dei beni dichiarati fuori uso alla C.R.I., effettiva cessione alla Caritas a seguito del rifiuto della C.R.I., registrazione in uscita dal Registro dei Beni durevoli. (Allegati 7.5, 7.6, 7.7, 7.8).

Pertanto, con lo smaltimento realizzato, l'Amministrazione ha completato un *iter* iniziato anni addietro per assicurarsi il prioritario scopo di una migliore tutela alle opere conservate ed al Museo medesimo, evitando così danni o pregiudizi derivanti da possibili malfunzionamenti di attrezzature obsolete con rischio per la salute dei dipendenti e dei visitatori: alle vetrine ormai non più contenenti le raccolte o collezioni, è stata attribuita la qualifica di beni mobili cosiddetti durevoli al posto della qualifica di beni immobili ai fini inventariali in quanto erano già state sostituite nelle sale espositive da vetrine nuove e a norma con apposito progetto di riallestimento del Museo.

Infine, occorre evidenziare che la procedura eseguita per lo smaltimento ha comportato anche una stima che, per le condizioni sopra indicate (le vetrine oltre a non poter essere ulteriormente utilizzate non potevano neppure essere oggetto di una eventuale loro vendita/permuta) non poteva che corrispondere alla diminuzione del loro valore inventariale e al venir meno del loro valore d'uso.

Da quanto sopra emerge che, a prescindere dalla procedura eseguita per la loro dismissione, il risultato finale non sarebbe mutato: cedute alla Caritas a valore zero, dopo che altra associazione le aveva rifiutate sempre a costo zero.

La rendicontazione del fuori uso eseguito è stata trasmessa per l'ordinaria chiusura annuale alla Ragioneria Territoriale dello Stato con nota del 12.02.2009 prot. n. 2096 (Allegato 7.9) a cui è seguita la nota di riscontro del 21.04.2009 prot. n. 4199, priva di rilievi (Allegato 7.10), così come il controllo svolto nel 2011 da parte dello stesso organo a seguito del rinnovo inventariale quinquennale del 2010.

d) gravi irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri dei beni immobili ai fini inventariali e nella compilazione dei previsti modelli 15 -

e) omessa rivalutazione di gran parte dei beni immobili ai fini inventariali -



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

La Relazione Ispettiva pone in luce irregolarità nella gestione degli inventari dei beni mobili considerati immobili ai fini inventariali risalenti a decenni orsono. Una prima risposta alla situazione rappresentata nella Relazione viene fornita dal sottoscritto Soprintendente con la nota del 20.10.2016 prot. n. 3828, mediante la quale è stato istituito un gruppo di lavoro per “*la regolarizzazione degli inventari dei beni considerati immobili*” (Allegato 7.11) e, in secondo luogo, con nota del 20.10.2016 prot. n. 3823 (Allegato 7.12), con cui è stato richiesto alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio il supporto di un consulente specialista in materia da affiancare al suddetto gruppo di lavoro poiché le problematiche da affrontare e risolvere non sembrano di facile soluzione. Sarà infatti indispensabile ottenere preliminarmente dal superiore Ministero almeno due ordini di indicazioni: 1) le istruzioni operative e tecniche per procedere all’attribuzione di una corretta stima del materiale; 2) l’individuazione, meglio ancora la fornitura, di appositi programmi informatici per la formazione e gestione degli inventari dei beni culturali.

A ciò si aggiunga che l’operazione di riordino inventariale dovrà necessariamente comprendere anche i beni culturali che in seguito alle recenti riorganizzazioni ministeriali non sono più in gestione alla Soprintendenza, e quelli che invece sono entrati in gestione alla medesima, ed in particolare i beni archeologici conservati nei molteplici depositi presenti sul territorio di competenza.

Preme, inoltre, porre in rilievo che i numerosi registri visionati dal Dirigente Ispettore e descritti nella relazione come carenti di date e stime, consistono in registri/cataloghi propedeutici all’inventario di cui al Modello 15. Come, ad esempio, i Disegni, il cui registro è composto da sette volumi con oltre 14.000 pezzi e contiene l’elencazione di tutti i disegni e le bozze prodotte sia dai disegnatori della Soprintendenza, sia dai professionisti esterni, sia di quelli già presenti alla nascita dell’Istituto. Si dovrà quindi procedere a selezionare quale sia il materiale da considerare effettivamente come bene immobile da inventariare e poi procedere all’attribuzione del corretto valore di stima. Altrettanto si può dire per il materiale fotografico (circa 600.000 pezzi) anche se, in tal caso, si è già provveduto alla sua inventariazione in via digitale e ad una prima stima.

Il gruppo di lavoro cercherà di meglio individuare le specifiche criticità, le cause che le hanno determinate, le possibili modalità d’intervento correttivo.

Si ritiene, infine, doveroso sviluppare su tale questioni alcune ulteriori riflessioni.

La gestione inventariale dei beni è da tempo in uno stato di sofferenza che è purtroppo diffuso, come è stato più volte segnalato dalla Corte dei Conti. Tale incresciosa situazione dipende da molteplici fattori che rendono lente e complesse le operazioni di inventariazione: registri desueti ancora manuali, stime carenti e non aggiornate, criteri di redazione degli inventari e di attribuzione delle stime difformi ed eterogenei: precise direttive in merito non sono state fornite.



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Solo di recente, con l'intento di automatizzare gli inventari e il flusso di informazioni necessario alla rendicontazione annuale, si è provveduto ad una parziale dematerializzazione del mod.15.

Nel 2010 il MiBAC istituì un Gruppo di Lavoro con il compito di *produrre la documentazione tecnica necessaria affinché l'Amministrazione possa riformulare i criteri generali di rivalutazione patrimoniale fornendo agli Istituti periferici metodologie certe per l'innalzamento dei valori indicati in inventario e ridiscutendo, in sede interministeriale, i parametri complessivi per l'attribuzione del valore economico.*

Gli esiti hanno evidenziato come sia fondamentale avviare l'inventariazione informatizzata con un sistema unico nazionale, disponendo di criteri concordati di valutazione delle stime e di adeguamento del valore d' inventario, ritenendo opportuno chiudere gli inventari attualmente in uso e avviare una nuova registrazione da effettuarsi con i rinnovati e condivisi criteri di cui sopra.

Tali indicazioni sono state recepite dalla Direzione Generale per le Antichità (Circolare n. 26/2012) da cui però, all'epoca, questa Soprintendenza non dipendeva; mentre non risultano disposizioni per la categoria dei Beni storico-artistici.

Questa Soprintendenza, alle difficoltà segnalate, vede aggiungersi quella degli inventari dei Beni archeologici, competenza derivata dalla citata riforma introdotta con il D.M. 23.01.2016, con la conseguente gestione e acquisizione delle migliaia di reperti giacenti nei depositi e nei magazzini, rispetto alle quali, al momento, non possiede personale sufficiente né esperto in materia.

Si ritiene, infatti, sia indispensabile sottoporre il personale a degli specifici corsi di formazione sul significato del valore patrimoniale e sulle modalità di attribuzione del valore e sulla gestione.

In attesa degli strumenti e delle indicazioni sopra descritte, nei prossimi mesi la Soprintendenza si attiverà, per quanto possibile, mediante un lavoro di ricerca e studio in modo che per le categorie di beni storico-artistici ancora in consegna (Registro lastre e stampe antiche, Registro negativi, Registro libri della Biblioteca d'Istituto, Registro archivio disegni, etc.) vadano individuate le date di esatto ingresso e l'assegnazione corretta dei valori secondo le indicazioni disponibili.

* * *

**8. Inosservanza delle disposizioni legislative nella gestione dei servizi di biglietteria e aggiuntivi,
in particolare:**

Prima di entrare nel merito di ogni osservazione, si ricorda che, con la riforma dell' assetto ministeriale attuata nel 2015 (DPCM n. 171/2014), la gestione dei musei è passata al Polo Museale dell'Emilia Romagna per cui questa Soprintendenza non ha competenza per intervenire oggi nel



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

rimuovere irregolarità o promuovere iniziative correttive nell'ambito della gestione delle biglietterie dei musei e nei rapporti con la società concessionaria.

a) non corretta compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria Novamusa –

Il rilievo concerne l'avvenuta correzione manuale dei conteggi presenti nei conti giudiziali predisposti da Novamusa ed inoltrati alla Ragioneria territoriale. Dette correzioni avrebbero potuto e dovuto essere recepite con una nuova stampa del conto giudiziale. Detti interventi correttivi non hanno comunque impedito il positivo vaglio del locale ente di controllo.

b) necessità di adozione di strumenti di controllo efficaci sull'attività espletata dalla società concessionaria –

Diverse sono le note con cui questa Soprintendenza ha segnalato le inadempienze riscontrate nell'attività di Novamusa ed in particolare le difficoltà di un corretto e costante funzionamento del sistema telematico di controllo dell'emissione dei biglietti e del successivo controllo degli accessi. Si ricorda comunque che un controllo manuale sulla regolarità degli accessi dei visitatori ai monumenti veniva regolarmente effettuato dal personale di vigilanza appartenente alla Soprintendenza. Si allegano le citate note: del 23.08.2013 prot. n. 14068, del 17.07.2014 prot. n. 11099, del 09.12.2014 prot. n. 18612 (Allegato 8.1).

Va comunque segnalato che la reportistica *on line* prevista in concessione, inizialmente funzionante con trasmissione dati attraverso un server non risultato sicuro, è stata sostituita da un secondo server risultato efficiente e gestito dal Concessionario, ma poi bloccato dallo stesso Ministero sempre per ragioni di sicurezza dati l'accesso, risultando incompatibile e limitante per la lettura dei dati trasmessi in tempo reale.

Infine, si evidenzia che con nota del 30.03.2016 prot. n. 3225 , e successivamente con nota del 04.05.2016 prot. n. 4591 e nota del 17.10.2016 prot. n. 3667, questa Soprintendenza evidenziava al Segretariato Regionale, per le competenze derivanti dall'atto di Concessione, il mancato pagamento di corrispettivi fissi e variabili per l'anno 2014 – 2015 da parte del concessionario (Allegato 8.2).

c) omissione di iniziative a fronte dell'accumularsi del debito a carico della società concessionaria a decorrere dall'anno 2013 e della constatata gestione del servizio di biglietteria da parte di detta società concessionaria, in assenza dei previsti presupposti contrattuali, per il periodo 1.11.2011-30.9.2012, per due siti museali –

A fronte dell'accumulo del debito a carico della Società Novamusa, la Soprintendenza ha inviato al Segretariato Regionale e al Polo museale - con le note già richiamate prot. n. 3225, n.



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

4591 e n. 3667 del 2016 - la richiesta di conoscere le iniziative intraprese al fine della regolarizzazione della posizione debitoria da parte del concessionario (Vedi Allegato 8.2).

Per quanto concerne il periodo 01.11.2011-30.9.2012, l'allora competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, oltre alla sottoscrizione della concessione, ha provveduto anche alle proroghe della stessa. Le parti, compresa la Soprintendenza, hanno inteso ed eseguito l'atto di proroga come mera modifica del termine di scadenza della concessione iniziale, con proseguimento, quindi, sia dei servizi di biglietteria che dei servizi aggiuntivi. Non si era ritenuto, infatti, che fossero mutati con la proroga i contenuti delle prestazioni originarie, per cui sono proseguiti anche nel periodo 1.11.2011-30.9.2012 i versamenti relativi alla percentuale di incasso dei biglietti e delle *royalties* e il pagamento del canone fisso, come individuati nell'atto iniziale. Si ritiene pertanto che nell'atto di proroga sia stato erroneamente omissivo di inserire, senza che alcuno lo rilevasse, la prosecuzione anche del servizio di biglietteria unitamente agli altri servizi aggiuntivi. I relativi modelli 12 e 13 sono stati inviati dal concessionario e rendicontati alla Ragioneria territoriale.

* * *

9. Violazione della disciplina in materia di attività contrattuale, nello specifico:

a) mancata attivazione delle convenzioni Consip per la somministrazione di gas naturale –

La situazione di costante grave ritardo nel pagamento delle utenze, con accumulo di rilevanti importi debitori, rende problematica l'attivazione delle convenzioni Consip. Al 30 settembre 2016 l'esposizione nei confronti dell'attuale fornitrice di gas naturale Hera Comm risulta:

- anno 2014	Euro	70.705,19
- anno 2015	Euro	90.000,18
- anno 2016	Euro	<u>32.242,75</u>
Totale		192.948,12

Il recesso dall'attuale contratto di fornitura comporterebbe l'avvio della procedura di ingiunzione per il recupero dell'intero importo capitale, degli interessi moratori e delle spese legali.

Inoltre, considerata anche la necessità di sostituire le caldaie esistenti ormai obsolete, sono stati richiesti al superiore Ministero i fondi per realizzare anche la compartimentazione dell'attuale unico impianto di riscaldamento: uno per la zona degli uffici rimasti in capo alla Soprintendenza e uno per l'area espositiva dell'adiacente Museo Nazionale di Ravenna in capo al Polo Museale. Attualmente tra i due Istituti sussiste un accordo scritto per la suddivisione pro quota del costo relativo al riscaldamento.



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Anche aderendo alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (ed. 8, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 -Id 1617 – Lotto n. 3 [Cig 62576632]) questo Ufficio , causa l'irregolare erogazione di fondi per le spese di funzionamento da parte del superiore Ministero, si troverebbe in breve tempo ad incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 9 c. 5 della suddetta convenzione “In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali”

Persistendo nelle inadempienze la ditta fornitrice potrebbe applicare l'art. 9 c. 10 della convenzione “Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all'art. 22 del D.Lgs. 164/2000, nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) delle utenze inadempienti dell'Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.”

Per la rilevante situazione debitoria e la procedura tutt'ora in corso di divisione degli spazi, questo Ufficio non ha potuto ancora provvedere ad aderire alla convenzione Gas Naturale ma si impegna ad attivarsi appena almeno una delle due problematiche sarà risolta.

b) *necessità di formalizzazione dei contratti di fornitura e degli atti di proroga* –

La lettera “tipo” per l'affido di lavori di questa Soprintendenza contiene:

1. Un allegato definito nella lettera come elenco prezzi in cui sono specificate tutte le lavorazioni, le quantità, i prezzi unitari e i relativi importi;
2. La richiesta di una dichiarazione che la Ditta ha preso visione delle opere da eseguirsi, darà immediato inizio ai lavori, si assoggetterà alle condizioni e penalità previste per il presente incarico uniformandosi alle norme legislative e regolamentari vigenti;
3. Il termine di ultimazione dei lavori;
4. Le modalità di pagamento;
5. Le penalità in caso di ritardo;
6. La facoltà di risolvere in danno il contratto ai sensi dell'art. 137 D.Lgs. 163/2006;
7. Le garanzie a carico della ditta;



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

8. In caso di accettazione la ditta deve rispondere in carta legale entro 15 giorni dalla proposta di affido con il ribasso offerto.

A seguito dell'accettazione da parte della ditta di cui al precedente punto 8, viene comunicata, dalla Soprintendenza alla ditta, l'assegnazione definitiva nella quale si stabilisce definitivamente l'importo del contratto a seguito del ribasso offerto e vengono succintamente richiamati i punti della lettera di affido già accettati dalla ditta (vedasi esempio: Allegato 9.1).

Il contenuto dell'atto d'affido e l'accettazione dello stesso da parte della ditta riportano sia i contenuti dell'art. 173 del D.P.R. n.207/2010 sia la manifestazione di volontà di entrambe le parti di concludere il contratto (proposta e accettazione).

Per quanto riguarda i contratti di proroga, in effetti con la ditta Co.l.ser (servizio di pulizia) questa Soprintendenza non ha provveduto a farli controfirmare dalla ditta esecutrice ritenendo implicita l'accettazione.

Sarà cura di questo ufficio, d'ora in poi, prestare la dovuta attenzione affinché tutti gli atti di assegnazione e/o proroga abbiano le firme delle due parti.

d) frazionamento artificioso finalizzato all'affidamento di alcuni lavori edili con elusione del rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza -

Nell'estate del 2012 questa Soprintendenza, quando il programma ordinario 2012 non era stato ancora approvato, si è trovata a dover ripristinare il vecchio ingresso del Museo Nazionale dal portale monumentale di San Vitale, a seguito della volontà unilaterale dell'Arcidiocesi di Ravenna-Cervia di non utilizzare più l'ingresso comune posto in Via Fiandrini per la Basilica di S. Vitale e il Museo Nazionale.

I lavori sono iniziati utilizzando il finanziamento Lotto 2011, approvato con DM 9/06/2011, per un importo complessivo di € 50.0000,00 rimodulato con di D.M.21/12/2012 ed assegnato per un importo di € 39.900,00 al netto dell'I.V.A. alla ditta Casadio. I lavori riguardavano l'abbattimento delle barriere architettoniche del nuovo accesso riservato ai disabili in Via S. Vitale n. 17 (Assegnazione definitiva del 10/05/2013 prot. n. 7918).

Con lo spostamento dell'ingresso è stato necessario spostare anche il Book-Shop dall'androne di Via S. Vitale n. 21 all'ex Sala Gerola, Sala accessibile sia dal portale monumentale sia dall'accesso riservato ai disabili di S. Vitale n. 17.

Il riallestimento della Sala Gerola e delle stanze limitrofe al Book-Shop è stato finanziato con il Progetto Integrato (fondi straordinari 2011) approvato con D.M. 9/06/2011. Data l'urgenza e l'interferenza dei due cantieri si è ritenuto opportuno affidare il lavoro per un importo netto di € 39.900,00 alla ditta Casadio. (Assegnazione definitiva del 16/05/2013 prot. n. 8276).



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Nel settembre 2013, nell'ambito dell'edizione 2013 *Restituzioni* -il programma di restauri di opere del patrimonio artistico nazionale curato e promosso da Intesa Sanpaolo, sono ritornate presso il Museo Nazionale le Erme esposte alla mostra “*Tesori d'arte restaurati*” di Napoli.

Gli accordi presi con Intesa Sanpaolo, finanziatrice del restauro, prevedevano un veloce allestimento espositivo definitivo dei pezzi al rientro dalla mostra napoletana, per cui si sono urgentemente approntate le salette del I° chiostro del Museo Nazionale per ospitare le Erme e altre sculture lapidee. Per fronteggiare questo ulteriore urgente impegno, si è attinto dai fondi della programmazione ordinaria 2012 approvata con D.M. 25/09/2012 assegnando i lavori con nota del 23/11/2013 prot. n. 19509 per € 39.900 al netto dell'I.V.A. alla ditta Casadio.

Il nuovo ingresso del Museo Nazionale con il Book-Shop nell'ex Sala Gerola, il nuovo percorso per i disabili e l'allestimento delle salette delle “Erme” hanno reso urgente anche un riordino dei percorsi museali che sono stati finanziati per un importo netto di € 39.900,00 con fondi della programmazione ordinaria 2013 approvata con D.M. 15/07/2013 ed assegnati in via definitiva alla ditta Casadio.

Ricapitolando, l'anno 2013 ha visto compiersi ampie ed indifferibili modifiche al Museo Nazionale di Ravenna che hanno riguardato non solo opere edili e per farvi fronte questa Soprintendenza ha dovuto attingere da quattro diversi piani di spesa, approvati con quattro D.M diversi. Non si ritiene, per quanto sopra esposto, di aver violato i disposti degli artt. 29 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

Preme porre in evidenza che, già nel successivo anno 2014, per le nuove opere edili realizzate nel Museo Nazionale, la Soprintendenza ha esperito la gara per il loro affidamento come si evince dalla relazione ispettiva del MEF.

Dal 2015 la Soprintendenza, anche per importi ben al sotto dei limiti previsti dall'125 del D.Lgs. n. 163/2006, esperisce prevalentemente gare per qualsiasi contratto di lavori e forniture.

e) mancato rispetto del tetto di spesa normativamente previsto per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture –

La Relazione Ispettiva riporta l'utilizzo, dal dicembre 2008, di un'auto di servizio con contratto di noleggio a lungo termine di durata quinquennale (restituita nel 2014). Come evidenziato nella Relazione, sono eccezionalmente esclusi dall'applicazione della riduzione di spesa prevista dal DL. 78/2010 (e successive integrazioni) i contratti di locazione finanziaria pluriennale in essere al moneto della sua entrata in vigore.

Si tenga conto che successivamente al 2009 sono sopraggiunte nuove particolari condizioni per la Soprintendenza:



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

- nel 2010 è stato ampliato il territorio di competenza con l'acquisizione dei nuovi 7 comuni situati al confine con le Marche;
- nel febbraio 2012 una eccezionale nevicata ha colpito la Romagna; si è trattato di un evento storico che ha comportato l'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 06/02/2012 avente ad oggetto *“la dichiarazione dello stato di crisi regionale fino al 31 maggio 2012 per le eccezionali nevicate e gelate che hanno interessato i territori delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza”*, cui ha fatto seguito la deliberazione n. 264 del 5 marzo 2012 della Giunta regionale per approvare le agevolazioni per la riparazione e ricostruzione delle strutture danneggiate dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel periodo 31 gennaio – 13 febbraio nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini;
- nel maggio 2012 il terremoto dell'Emilia ha interessato anche il territorio di competenza;
- il 6 giugno 2012 vi è stato un ulteriore terremoto, fortunatamente non rovinoso come quello dell'Emilia, al largo della costa di Ravenna;
- a fine 2012 le biglietterie dei siti museali dell'Abbazia di Pomposa (in Codigoro, provincia di Ferrara) e di Casa Romei (in Ferrara) sono passati in gestione diretta al personale della Soprintendenza con conseguente onere di provvedere a versare gli introiti nei conti dello Stato. Per l'Abbazia di Pomposa, che come noto si trova in una posizione altamente isolata e non raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici, tenuto conto degli importi elevati che si raggiungevano in alcuni periodi dell'anno e delle preoccupazioni manifestate dal personale in tema di movimentazione del denaro, gli incassi venivano trasportati al più vicino ufficio postale con l'utilizzo dell'auto di servizio. L'unica alternativa possibile era rappresentata dall'affidare l'incarico, con cadenza settimanale, ad un'impresa esterna porta valori, con costi superiori.

Infine, il canone annuo del noleggio a lungo termine è variato sia per gli intervenuti aumenti dell'aliquota IVA (settembre 2011 e ottobre 2013), sia per la sua rimodulazione a seguito della fornitura anche delle gomme termiche. Da sottolineare che la benzina ha subito un costante rialzo di prezzo, percentualmente così calcolato rispetto al 2009: + 10% nel 2010, + 26% nel 2011, + 45% nel 2012, + 42% nel 2013 e + 39% nel 2014.

Tutte le particolari e nuove condizioni verificatesi dopo il 2009 hanno necessariamente portato ad un incremento dell'attività di tutela del patrimonio culturale da parte della Soprintendenza, ivi comprese le indispensabili visite ispettive anche e soprattutto nelle località non servite dai mezzi pubblici di trasporto, visite e sopralluoghi che comportano inevitabilmente un costo sia se effettuate con l'uso dell'auto di servizio sia se effettuate con l'uso del mezzo proprio del Funzionario di zona.



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

Non può non essere sottolineato che l'assenza di un auto di servizio rende più gravoso e oneroso lo svolgimento del fine istituzionale della tutela del territorio e del patrimonio culturale assegnato alla Soprintendenza.

Nel 2015 questo Istituto si è quindi attivato per far fronte all'esigenza di disporre di un proprio mezzo di trasporto nel rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti in materia, ricercando attraverso la preventiva pubblicazione di una "manifestazione d'interesse" uno *sponsor* per le risorse e/o il sostegno necessario. Attraverso la stipula di un contratto di sponsorizzazione con una società locale, dall'aprile 2016 la Soprintendenza ha a disposizione l'utilizzo di una nuova auto i cui costi di acquisto/noleggio, assicurazione RCA Kasco, tassa di circolazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pneumatici estate/inverno, gravano direttamente ed interamente sullo sponsor. Per l'anno 2016 il costo del carburante viene sostenuto mediante "buoni benzina" ottenuti gratuitamente dalla ex Soprintendenza BeAP di Bologna.

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Giorgio Cozzolino)

Firmato digitalmente

Allegati (la prima cifra si riferisce al rilievo come numerato dal MEF, la seconda cifra al documento citato all'interno del rilievo):

- 2.1 - Determina Dirigenziale n. 11/2016 (Disciplina uso alloggi di servizio);
- 2.2 - Nota SABAP RA / Ranaldi del 21.10.2016 prot. 3858;
- 2.3 - Nota SABAP RA / Mocerino del 04.11.2016 prot. 4419;
- 2.4 - Nota SABAP RA / Polo Museale E.R. del 04.11.2016 prot. 4420;
- 5.1 - Nota SABAP RA del 08.09.2016 prot. 2104;
- 6.1 - Nota SABAP RA del 17.10.2016 prot. 3666;
- 7.1 - Decreto n. 1 del 31.08.2016 di nomina consegnatario e sostituto;
- 7.2 - Nomina Commissione per il fuori uso del 05.09.2016 prot. 1998;
- 7.3 - Nota del 14.01.2009 prot. n. 483 con allegati;
- 7.4 - Nota ministeriale del 27.01.2009 prot. n. 1959;
- 7.5 - Verbale di messa fuori uso del 07.05.2008 prot. n. 6791;
- 7.6 - Nota della C.R.I. di rifiuto al ritiro del 13.05.2008 prot. n. 486/18;
- 7.7 - Nota della Caritas di disponibilità al ritiro con del 23.05.2008;



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo*

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

- 7.8 - Verbale di cessione beni alla Caritas in data 29.05.2008;
- 7.9 - Nota SBEAP RA / RTS RA del 12.02.2009 prot. n. 2096 ;
- 7.10 - Nota RTS RA / SBEAP RA del 21.04.2009 prot. n. 4199;
- 7.11 - Istituzione gruppo di lavoro del 20.10.2016 prot. n. 3828;
- 7.12 - Nota SABAP RA / DG ABAP Servizio 1 del 20.10.2016 prot. n. 3823;

- 8.1 - Note SBEAP RA prot. n. 14068/2013, prot. n. 11099/2014, prot. n. 18612/2014;
- 8.2 - Note SABAP RA prot. n. 3225/2016, prot. n. 4591/2016, prot. n. 3667/2016;

- 9.1- Lettera “tipo” per l’affido di lavori.